

REGOLAMENTO (CE) N. 1175/2003 DELLA COMMISSIONE

del 1º luglio 2003

che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2001 e (CE) n. 2805/95 relativi, rispettivamente, alle modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi e alle restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 63 e 64,

considerando quanto segue:

- (1) Sono stati conclusi recentemente accordi commerciali tra l'Unione europea e la Repubblica ceca ⁽³⁾, e tra l'Unione europea e la Repubblica slovacca ⁽⁴⁾, che prevedono, in particolare, talune concessioni in forma di contingenti tariffari per alcuni prodotti agricoli e la completa liberalizzazione degli scambi per altri prodotti agricoli. Nel settore vitivinicolo una di queste concessioni prevede l'eliminazione delle restituzioni e si applicherà a partire dal 1º giugno 2003.
- (2) Le autorità della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca si sono impegnate a garantire che soltanto le spedizioni di prodotti comunitari contemplati da tale accordo commerciale e che non hanno beneficiato di restituzione siano ammesse all'importazione nel proprio paese. A tal fine occorre modificare l'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 715/2003 ⁽⁶⁾, e l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2805/95 della Commissione, del 5 dicembre 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo e che abroga il regolamento (CEE) n. 2137/93 ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 715/2003.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli di esportazione già rilasciati con fissazione anticipata della restituzione sono validi per le destinazioni Repubblica ceca e Repubblica slovacca soltanto per le esportazioni effettuate fino al 31 maggio 2003. La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2001 è svincolata proporzionalmente ai quantitativi utilizzati.

Articolo 2

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 883/2001 recante l'elenco dei paesi per zona di destinazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

L'allegato del regolamento (CE) n. 2805/95 recante la definizione delle altre destinazioni, è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º luglio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 107 del 30.4.2003, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 107 del 30.4.2003, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 104 del 25.4.2003, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU L 291 del 6.12.1995, pag. 10.